

	Città di Peschiera Borromeo (Città Metropolitana di Milano)	Numero 3	Data 02/03/2017	Cod. Ente 11059
---	---	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017

Adunanza Straordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2017 addì 2 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	AG
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	RAFFAELE VAILATI	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	SI	MASSIMO CHIODO	SI
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	AG
FRANCA COSTA	SI	LUIGI DI PALMA	AG
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

PRESENTI: 14 Assenti: 3

Assiste il Segretario DOTT.SSA ANNA BURZATTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 5

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall'1/01/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di categoria da A2 a A7);
- **nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;**
- nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi della Legge n. 147/2013, come modificati da ultimo dalla L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che nel testo attualmente in vigore prevedono:

639. *È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

672 In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.** Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI (omissis)

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

688. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. ... omissis Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Omissis “;*

Considerato che la L. n. 208/2015 (finanziaria 2016) ha introdotto le seguenti modifiche alla **TASI** istituita con la L. 147/2013:

comma 10: *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, (che testualmente recita: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:”) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;**

comma 28: Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

comma 54: “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».”

comma 639: esenzione del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

comma 678:

- l'**aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 con successive modifiche ed integrazioni, non può eccedere l'uno per mille;
- **per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** l'aliquota base viene fissata all'1 per cento con facoltà del Comune di aumento sino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

comma 681: la percentuale da versare da parte del titolare del diritto reale dell'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale dal medesimo soggetto ma da altro detentore, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo se non diversamente stabilito dal Comune;

Considerato, altresì, che ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto il Regolamento Comunale di applicazione della TASI che, in particolare, stabilisce:

- all'articolo 3, comma 1 lettera a): “Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con la delibera con

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale."

- all'articolo 4, comma 3: *"Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; **la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare**".*
- all'articolo 7, comma 7: *"Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e stabilisce le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente."*
- all'articolo 8, comma 2: *"Con la medesima deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può disciplinare riduzioni della TASI ulteriori rispetto a quelle che tengono conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE oltre che dei seguenti criteri..... Il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione ISEE presentata, non deve essere superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.";*
- all'articolo 10: *"I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";*

Ritenuto con il presente atto, di doversi avvalere della facoltà di cui **all'art. 3 del "Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI"** (laddove prevede che *"..... Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.....*) e di disporre quindi che in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, **anche ai fini TASI** viene considerata **assimilata all'abitazione principale** *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*

Visto, altresì, il comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016 n. 232 (finanziaria 2017) che ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, fatta eccezione per le entrate patrimoniali e per la tassa sui rifiuti (TARI) e viene confermata la maggiorazione TASI introdotta nel 2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24/1/2017, avente ad oggetto *"proposta da sottoporre al consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote ed agevolazioni tasi anno 2017"* con cui l'Amministrazione, **per l'anno di imposta 2017**, propone i servizi indivisibili da individuare e precisamente:

Trasporti pubblici	1.165.874,29
--------------------	--------------

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Manutenzione verde	440.000,00
Protezione civile	26.000,00
Disinfestazioni	72.751,06
Illuminazione pubblica	109.800,00
Manutenzione strade	798.100,00
Manutenzione aree a gioco	40.000,00
Servizi cimiteriali	25.000,00

Considerato, che, ai sensi del sopra citato comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016 n. 232 (finanziaria 2017), vengono prorogate per il 2017 le medesime aliquote ed agevolazioni previste ed applicate nel 2016, ne consegue che:

- 1) l'aliquota base del 2,5 per mille applicata a tutti gli immobili nel 2016, continua ad essere applicata nel 2016 anche ai così detti "beni merce", e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 parimenti prima citato;
- 2) alla luce della esclusione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, disposta con la legge n. 208/2015 (finanziaria 2016) che non ha invece incluso gli immobili rientranti nella categoria dei beni "di lusso", e cioè nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che restano quindi assoggettati ad imposta, solo per questi ultimi continuano ad applicarsi le detrazioni di imposta e i relativi criteri di applicazione già approvati nel 2016 e precisamente:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale: a) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a 550 euro per i quali la detrazione non si applica. b) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica. c) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento. il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.	

Detrazione figli fino a 18 anni	Euro 25
Criteri di applicazione della detrazione per figli minori: a) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione); b) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente; c) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la	

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

detrazione.

- 3) per quanto sopra esposto, essendo state escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali non di lusso, categoria catastale da A2 ad A7 ed una sola pertinenza per ciascun tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene conseguentemente meno la necessità di individuare il limite **ISEE** da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TASI come già avvenuto nel 2016 (che era stato stabilito nel 2015 in euro 10.000);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n13 del 24/1/2017, avente ad oggetto "proposta da sottoporre al consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote ed agevolazioni tasi anno 2017" con cui l'Amministrazione, **per l'anno di imposta 2017**, propone le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2016 di seguito esposte:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visto il comma 454 della legge n. 232 dell'11/12/2016 (finanziaria 2017) di differimento dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali poi prorogato al **31 marzo 2017** con DI n. 244 del 30/12/2016 (decreto mille proroghe);

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), per la parte tecnica dal Responsabile del SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI, dal Responsabile del SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PROGETTAZIONE e dal Responsabile SETTORE EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E MOBILITA' e per la parte contabile dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

2. **Di individuare** i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei presumibili relativi costi imputabili all'anno 2017 e di cui al seguente prospetto:

Trasporti pubblici	1.165.874,29
Manutenzione verde	440.000,00
Protezione civile	26.000,00
Disinfestazioni	72.751,06
Illuminazione pubblica	109.800,00
Manutenzione strade	798.100,00
Manutenzione aree a gioco	40.000,00
Servizi cimiteriali	25.000,00

3. **Di approvare, per l'anno di imposta 2017, le aliquote e le agevolazioni** da applicare al **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, inalterate rispetto al 2016, come segue:

3.1 ALIQUOTE

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota di base per tutti gli immobili (escluso fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 (uno) per mille

- 3.2 **AGEVOLAZIONI** per gli immobili adibiti ad abitazioni principali definiti "beni di lusso" e cioè rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale fino ad euro 550	euro 100
Criteri di applicazione della detrazione per l'abitazione principale:	
a) la detrazione non opera come franchigia su immobili aventi rendita catastale superiore a 550 euro per i quali la detrazione non si applica.	
b) in caso di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei comproprietari e si applica solo per coloro i quali l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed in essa abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.	
c) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per legge o regolamento.	
d) il limite dei 550 euro è riferito alla sola rendita catastale della singola abitazione principale e non si estende anche alle rendite catastali delle pertinenze alla stessa abitazione principale come individuate ai fini IMU.	
Detrazione figli fino a 18 anni	Euro 25
Criteri di applicazione della detrazione per figli minori per i possessori di abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9:	
a) la detrazione spetta in dodicesimi (calcolati secondo i criteri utilizzati per stabilire i mesi di possesso ai fini IMU e cioè utilizzando i primi 15 giorni del mese o a partire dal 16° giorno per considerare un mese intero o meno, con riferimento all'evento che determina l'applicazione o il venir meno della detrazione);	

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

- b) la detrazione spetta per ciascun figlio, secondo le modalità previste ai fini IMU, a condizione che sia abitante e convivente con il possessore dell'immobile e come tale risulti iscritto nella scheda familiare dell'anagrafe comunale della popolazione residente;
- c) in caso di figli di comproprietari la detrazione si divide in un numero di quote pari al numero dei soli comproprietari per i quali si realizza la condizione filiale che legittima la detrazione.

4. Di dare atto che:

- a) l'aliquota base del 2,5 per mille applicata a tutti gli immobili nel 2016, continua ad essere applicata anche nel 2017 ai così detti "beni merce", e cioè ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e di cui al comma n. 678 della L. 147/2013 prima citato;
- b) per quanto sopra esposto, essendo state escluse dall'applicazione dell'imposta le abitazioni principali di categoria catastale da A2 ad A7 ed una sola pertinenza per tipo di categoria catastale C2, C6 e C7, viene conseguentemente meno, la necessità di individuare il limite ISEE da considerare per riconoscere eventuali riduzioni ai contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TASI come già avvenuto nel 2016 (che era stato stabilito nel 2015 in euro 10.000);
- c) si ritiene di doversi avvalere della facoltà di cui **all'art. 3 del "Regolamento Comunale di applicazione della Tassa sui servizi indivisibili TASI"** e di disporre quindi che in conformità a quanto previsto ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, anche ai fini TASI **viene considerata assimilata all'abitazione principale "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."**

5. Di prendere atto che ai sensi dei commi 639, 678 e 681 della L. n. 208/2015 (finanziaria 2017):

- a) sono **esenti dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- b) per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo **ai parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

- d) ai sensi del secondo comma dell'articolo 9-bis del DL 47/2014, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi per una ed una sola **unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

6. **Di dare atto**, altresì, che:

- a) Ai sensi dei citati articoli 4 e 10 del "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)":
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un **soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; **la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;**
 - I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- b) le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2017** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- c) il versamento della TASI, dovuta al comune per l'anno in corso, come previsto dal comma 2 del Regolamento comunale, deve avvenire in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- d) nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- e) viene, altresì, rispettato il vincolo di cui al comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016 n. 232 (finanziaria 2017) che ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, fatta eccezione per le entrate patrimoniali e per la tassa sui rifiuti (TARI) e viene confermata la maggiorazione TASI introdotta nel 2016;
- f) non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal citato comma 677, art. 1 L. n. 147/2013, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.

7. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni la presente deliberazione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) per la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

8. **Di disporre** che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 21/02/2017;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (14) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo;

Votanti(14) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo;

Voti favorevoli (10) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari; Rosso.

Voti contrari (1) : Toselli;

Astenuti (3) : Chiapella, Zambon, Chiodo

resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato :

Presenti (14) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo;

Votanti(14) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo;

Voti favorevoli (10) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari; Rosso.

Voti contrari (1) : Toselli;

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Astenuti (3) : Chiapella, Zambon, Chiodo

resi in modo palese

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in quanto atto propedeutico al bilancio di previsione 2017/2019.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 5**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/01/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/01/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2017

“TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente



Il Segretario
DOTT.SSA ANNA BURZATTA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)